

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

E' stato varato dal Consiglio dei Ministri il testo dello schema di decreto legislativo 21 APRILE 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA che contiene disposizioni relative alla FATTURAZIONE ELETTRONICA FACOLTATIVA TRA PRIVATI e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, agli "incentivi" previsti per coloro che decidano di optare per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi e alla cessazione di tali effetti premiali.

Il Decreto, emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n. 23, contribuisce ad accelerare il percorso verso l'innovazione digitale e ad incrementare la consapevolezza di questa rivoluzione e annuncia che dal 1° gennaio 2017 sarà possibile optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni, beneficiando della eliminazione o riduzione di una serie di adempimenti ed obblighi.

Già con il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) si era resa obbligatoria la Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015.

La norma mira, dunque, a diffondere l'uso della fattura elettronica attraverso misure graduali, a semplificare i controlli del fisco e gli adempimenti dei contribuenti attraverso una serie di incentivi specifici per tutti gli operatori economici, con particolare riguardo a quelli minori.

Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni relative:

- alla FATTURAZIONE ELETTRONICA FACOLTATIVA TRA PRIVATI. (art. 1);
- alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2);
- agli "incentivi" previsti per coloro che decidano di optare per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi ai sensi dei predetti articoli 1 e 2, anche sotto forma di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti (articoli 3 e 4);
- alla cessazione di tali effetti premiali (art. 5).

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

La fattura elettronica è un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.

In particolare, il decreto introduce la Fatturazione Elettronica tra imprese, anche detta Fatturazione Elettronica B2B (Business-to-Business).

LE MISURE ADOTTATE

Dal 1° luglio 2016 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori, in modo gratuito, un servizio telematico di generazione, gestione e trasmissione delle fatture elettroniche. Questo servizio dovrebbe consentire a tutti i contribuenti di creare in proprio la fattura in formato xml con i requisiti indicati dal DM 3 aprile 2013, n. 55.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Inoltre, per specifiche categorie di soggetti passivi Iva, individuati con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, sarà garantito il **servizio di conservazione** elettronica delle fatture. Come indicato nella norma, il servizio garantito sarà quello attualmente distribuito da Unioncamere in collaborazione con Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Dal 1° gennaio 2017 gli stessi contribuenti potranno usufruire gratuitamente del **servizio per la trasmissione** delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate.

In aggiunta, quest'ultima metterà a disposizione dei contribuenti, sempre in modalità telematica e gratuita, le informazioni acquisite dal SdI tramite una piattaforma web con cui sarà possibile consultare in tempo reale lo stato delle operazioni rilevanti Iva.

Per cui, la prima misura riguarda l'emissione di fatture elettroniche, differenziandosi dalla seconda, inerente la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e ricevute e a cui sono ricollegati gli effetti preliminari in termini di riduzione e semplificazione di adempimenti fiscali.

GLI INCENTIVI

I veri benefici di questa riforma deriveranno, a decorrere dal **1° gennaio 2017**, dall'invio facoltativo delle fatture attive, passive e/o dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Si tratta, dunque, dell'esercizio di **opzione**, che opererà dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitato e sarà obbligatorio per cinque anni. Se non revocato, si rinnova automaticamente per altri cinque anni.

Importante è, altresì, non confondere il servizio offerto dal 1° gennaio 2017: non si tratterà dell'emissione della fattura elettronica, ma della mera trasmissione al fisco dei documenti del ciclo attivo e passivo. A seguito di tale invio telematico, il contribuente ottiene i seguenti **incentivi**:

- abolizione degli obblighi comunicativi dello spesometro;
- abolizione delle operazioni realizzate con Paesi black list;
- abolizione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni;
- priorità nel rimborso dei crediti Iva entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30 del Dpr 633/72 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, GU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario*) con obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- riduzione di un anno dei termini di accertamento ai fini Iva e imposte dirette a condizione che si garantisca la tracciabilità dei pagamenti.

Importante è chiarire che l'abolizione degli adempimenti fiscali è subordinata non alla mera emissione e trasmissione di fatture elettroniche tra privati, ma all'**esercizio di un'opzione** con cui il contribuente decide di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le fatture.

Il ruolo del Sistema di Interscambio sarà determinante per la **semplificazione di controlli**. Il SdI acquisirà, infatti, le informazioni delle fatture di cui effettuerà la veicolazione. Inoltre,

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema di decreto, saranno stabilite le modalità semplificate per l'effettuazione dei controlli a distanza degli elementi informativi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate.

CASI PARTICOLARI: I CONTRIBUENTI AL MINUTO

Dal 1° gennaio 2017, i contribuenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio al minuto possono, previa opzione, memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

Analogamente alla trasmissione di fatture, è necessario l'**esercizio di opzione** con effetto quinquennale e rinnovo automatico, se non revocato. L'esercizio di opzione fa venir meno l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale ma resta la possibilità per il cliente di richiedere una ricevuta, anche digitale, quando questa sia ad esempio necessaria per attivare una garanzia o per dimostrare un avvenuto acquisto.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati di corrispettivi sostituisce inoltre gli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24, comma 1 del DPR 633/72. La relazione illustrativa al decreto chiarisce come la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica permettono di assolvere alla certificazione fiscale dei corrispettivi in maniera più moderna e semplificata, utilizzando apparecchi dotati di tecnologia in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito e di credito. Anche le apparecchiature Pos potrebbero quindi essere implementate così da garantire memorizzazione, certificazione, pagamento e trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Si introduce, al contrario, l'**obbligatorietà** della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati da parte dei gestori di distributori automatici.

Le modalità di opzione, i termini per la trasmissione e le informazioni da trasmettere, saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi incassati saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, del Dlgs 471 del 1997.

CASI PARTICOLARI: CONTRIBUENTI MINORI

A decorrere dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi Iva, l'Agenzia delle Entrate garantirà un programma di assistenza online semplificato, differenziato per categorie di contribuenti, con cui saranno messi a disposizione gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'Iva.

Di conseguenza:

- verrà meno l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 23 e 25 del Dpr 633/72;
- i rimborsi Iva sino a € 15.000 di cui all'articolo 38-bis del Dpr 633/72, potranno essere ottenuti senza il visto di conformità o la sottoscrizione di garanzie.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Queste agevolazioni si potranno applicare a condizione che i soggetti passivi Iva trasmettano telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le fatture e le relative variazioni effettuate anche per mezzo del Sistema di Interscambio con riferimento alle operazioni realizzate con soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze saranno identificati i soggetti ammessi a queste disposizioni. Si specifica che anche i soggetti non di minori dimensioni potranno usufruire di queste agevolazioni, per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

LE SANZIONI

I contribuenti non usufruiranno più della riduzione degli adempimenti in caso di omessa trasmissione, trasmissione incompleta o non veritiera. Troveranno applicazione le sanzioni indicate negli articoli 1 e 2 del decreto. In particolare:

- nel caso di omessa trasmissione, si applicherà dell'articolo 11 del Dlgs 471/1997 (da € 258 a € 2.065);
- nel caso di trasmissione incompleta o non veritiera, si applicheranno le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 3 e all'articolo 12, comma 2 del Dlgs 471/1997;
- nel caso di mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali o nell'emissione di tali documenti per importi minori a quelli reali, si applicherà una sanzione del 100% dell'imposta non documentata e la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

I BENEFICI

Gli stimoli ad intraprendere questo percorso di cambiamento vengono da più fronti.

Innanzitutto il ricorso al SdI garantirà certezza di invii e ricezione di fatture con una notifica contemporanea al fisco. L'effetto immediato è l'ottenimento della data certa necessaria per applicare gli effetti moratori.

Inoltre, se il contribuente utilizzerà la fatturazione elettronica in tutti i suoi rapporti commerciali, si potrà ottenere dal fisco la certificazione delle operazioni in tempo reale, riducendo, quindi, le probabilità di errore.

Vantaggio diffuso sta nel fatto che l'amministrazione finanziaria disporrà di informazioni strutturate che potranno essere utilizzate per controlli immediati in capo ai contribuenti.

Si tratta di far parte di un cammino verso l'innovazione digitale che vede vantaggi maggiori rispetto a quelli individuati dalle disposizioni del decreto. È importante decidere fin da ora di abbracciare la fatturazione elettronica per vivere da protagonisti questa rivoluzione culturale che vede come strumenti tecnologici necessari solo l'utilizzo di documenti in formato xml e la trasmissione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it